

Deliberazione 17 novembre 2009 - ARG/elt 175/09

Avvio del procedimento finalizzato alla individuazione dei soggetti titolari delle reti interne d'utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.99 ed alla formulazione dell'elenco dei medesimi soggetti da comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 novembre 2009;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante l'attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento ordinario n. 176, del 31 luglio 2009 (di seguito: legge n. 99/09);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare l'Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 163/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/08).

Considerato che:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- l'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09, definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza in quanto:

- a) rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- l'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge n. 99/09, dispone, tra l'altro, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge l'Autorità individui e comunichi al Ministero dello Sviluppo Economico l'elenco delle reti interne d'utenza;
 - il medesimo articolo 33, ai commi 3, 4 e 7, dispone inoltre che l'Autorità:
 - a) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla rete interna d'utenza di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella rete interna d'utenza fruiscono del servizio di dispacciamento;
 - c) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della rete interna d'utenza provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
 - d) formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
 - e) effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al medesimo articolo 33;
 - f) adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto nel medesimo articolo 33.
 - le caratteristiche delle reti interne d'utenza, individuate in base alle disposizioni di cui ai precedenti alinea, possono costituire aspetti rilevanti al fine della successiva regolamentazione delle medesime reti.

Considerato inoltre che:

- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica, e il TIT definiscono le reti con obbligo di connessione di terzi come le reti elettriche che, tra le altre, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, erano

gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;

- i medesimi decreti di concessione di cui al precedente alinea definiscono una diversa tipologia di rete interna d'utenza come una qualunque rete elettrica il cui gestore di rete non abbia l'obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.A. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
- gli stessi decreti dispongono che, limitatamente a tale tipologia di reti interne d'utenza ed alle linee dirette, il rilascio della concessione non comporta il riconoscimento di diritti di esclusiva, di priorità ovvero competenze o condizioni di maggior favore nell'accesso e nell'utilizzo delle stesse reti interne d'utenza;
- l'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge n. 99/09, dispone che una rete interna d'utenza, tra le diverse caratteristiche, connetta utenze industriali e sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi;
- l'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge n. 99/09, dispone anche che eventuali unità produttive connesse alla rete in oggetto debbano essere funzionalmente essenziali per il processo produttivo associato ad unità di consumo industriali connesse alla medesima rete.

Considerato infine:

- che il decreto legislativo n. 115/08, definisce, all'articolo 2, il Sistema efficiente d'utenza come un sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, e' direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed e' realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente;
- che il medesimo decreto legislativo dispone, all'articolo 10, che la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 163/08 relativo, tra l'altro, alla formazione di provvedimenti inerenti la regolamentazione delle reti elettriche nella disponibilità di soggetti con obbligo di connessione di terzi non concessionari di attività di trasmissione e distribuzione, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alle principali imprese distributrici informazioni inerenti le medesime reti.

Ritenuto che:

- le reti esistenti alla data del decreto legislativo n. 79/99, alle quali erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime reti, non rientrano nell'insieme delle reti interne d'utenza di cui alla legge n. 99/09;
- le reti senza obbligo di connessione di terzi esistenti alla data del decreto legislativo n. 79/99, e le linee dirette, non essendo sottoposte a diritti di esclusiva o competenze da parte dell'impresa distributtrice, hanno potuto operare anche successivamente alla

data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e, non essendovi un diritto di esclusiva in capo al concessionario dell'attività di distribuzione, potrebbero aver connesso soggetti terzi dopo tale data;

- successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, potrebbero essere state realizzate reti elettriche conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09;
- l'eventuale unità di produzione di energia elettrica connessa alla rete interna d'utenza sia considerata essenziale per il processo produttivo industriale quando il suo fuori servizio accidentale determina la riduzione imprevista dell'attività industriale associata, ovvero quando l'eventuale produzione di calore, qualora si tratti di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 42/02, è destinata ad un utilizzo di tipo industriale.

Ritenuto conseguentemente necessario e opportuno:

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di individuazione e regolazione delle reti interne d'utenza, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 99/09;
- richiedere alle imprese distributrici l'elenco delle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi connesse in alta tensione e gestite da soggetti diversi sia dalle medesime imprese distributrici, sia da Terna sia dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- prevedere che i soggetti gestori di reti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09, dichiarino all'Autorità la sussistenza di tali caratteristiche fornendo le informazioni necessarie a verificare la veridicità di tale dichiarazione;
- prevedere, da parte degli Uffici dell'Autorità, eventuali ulteriori richieste di informazioni ai singoli soggetti interessati, ovvero alle imprese distributrici, a Terna o ad altri gestori di reti con obbligo di connessione di terzi;
- escludere dalla casistica di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09, i sistemi efficienti d'utenza in quanto, collegando un impianto di produzione con un'unità di consumo, non possono configurarsi come una rete che connette una pluralità di unità di consumo;
- escludere, dalla medesima casistica, i sistemi che connettono un impianto di produzione con un'unità di consumo entrambe nella titolarità del cliente finale autoproduttore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al TIT, nonché le seguenti definizioni:
 - a) **rete interna d'utenza** è una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

- i. è una rete esistente alla data di entrata in vigore della legge n.99/09, ovvero e una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - ii. connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - iii. è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - iv. è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - v. ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.
- b) **impianto di produzione essenziale per il processo produttivo industriale** è unità di produzione di energia elettrica connessa alla rete interna d'utenza il cui fuori servizio accidentale determina la riduzione imprevista dell'attività industriale associata, ovvero la cui produzione di calore ad esso relativa, qualora si tratti di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 42/02, è destinata ad un utilizzo di tipo industriale.

Articolo 2

Avvio di procedimento

- 2.1 E' avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di individuazione e regolazione delle reti interne d'utenza, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 99/09.
- 2.2 Qualora si renda opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento:
 - i) possono essere convocate audizioni per la consultazione dei soggetti e degli operatori interessati, al fine dell'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi utili;
 - ii) possono essere diffusi documenti per la consultazione.
- 2.3 Di attribuire, congiuntamente, al Direttore della direzione Tariffe e al Direttore della direzione Mercati dell'Autorità, la responsabilità del procedimento.

Articolo 3

Richiesta di informazioni ai fini dell'individuazione delle reti interne d'utenza

- 3.1 Ai fini del procedimento di cui all'Articolo 2 del presente provvedimento, i soggetti responsabili della gestione di reti interne d'utenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, inviano all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, contenete le seguenti informazioni:
- a) informazioni relative al gestore della rete elettrica,
 - b) informazioni relative al proprietario della rete elettrica,
 - c) personale di riferimento del predetto gestore,
 - d) comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza della rete elettrica;
 - e) conferma dell'assenza di soggetti terzi connessi alla rete elettrica alla data del 1 aprile 1999,
 - f) indicazione, per ciascun livello di tensione e con riferimento alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, del:
 - i) numero e localizzazione dei punti di interconnessione con reti con obbligo di connessione di terzi,
 - ii) numero, ragione sociale e natura dei clienti finali connessi alla rete,
 - iii) elenco dei soggetti produttori di energia elettrica, con evidenza della connessione degli impianti di produzione essenziali per i processi produttivi industriali dei clienti finali connessi alla rete;
 - g) potenza massima, calcolata su base oraria, ed energia elettrica prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi nell'anno 2008,
 - h) potenza massima, calcolata su base oraria, ed energia elettrica immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi nell'anno 2008;
 - i) schema unifilare della rete interna d'utenza, ivi incluso lo schema dell'impianto elettrico per la connessione della rete interna d'utenza alla rete con obbligo di connessione di terzi indicante i confini di proprietà degli impianti, con l'indicazione dei livelli di tensione, nonché dei punti di connessione interni alla rete interna medesima di unità di produzione e di consumo;
 - j) schema particellare dei terreni su cui insiste la rete interna di utenza indicando i riferimenti dei proprietari di ciascuna particella catastale.
- 3.2 Con successiva comunicazione del Direttore della direzione Tariffe dell'Autorità, possono essere richieste precisazioni e/o integrazioni delle informazioni sopra riportate.

Articolo 4

Richiesta di informazioni alle imprese distributrici

- 4.1 Ai fini del procedimento di cui all'Articolo 2 del presente provvedimento, ciascuna impresa distributtrice individua le reti elettriche rientranti nella definizione di reti con obbligo di connessione di terzi, sub iii), riportata al comma 1.1 del TIT, comprese nel proprio ambito di concessione ed aventi, alla data della presente deliberazione, le seguenti caratteristiche:

- a) interconnessione alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione nazionale in uno o più punti a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - b) gestione da parte di soggetti non titolari di concessione di attività di trasmissione e dispacciamento, o di distribuzione dell'energia elettrica nel proprio ambito di concessione, e comunque diversi da Ferrovie dello Stato S.p.A.
- 4.2 Le imprese distributrici interessate dalla presenza delle reti di cui al precedente comma 4.1 nel proprio ambito di concessione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, inviano all'Autorità, secondo il formato riportato nell'Allegato 2 del presente provvedimento, per ciascuna rete con obbligo di concessione di terzi di cui al precedente comma 4.1, le seguenti informazioni:
- a) informazioni relative al gestore della rete elettrica,
 - b) informazioni relative al proprietario della rete elettrica,
 - c) comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza della rete elettrica,
 - d) informazioni relative a prelievi ed immissioni di energia in corrispondenza di punti di interconnessione.
- 4.3 Con successiva comunicazione del Direttore della direzione Tariffe dell'Autorità, possono essere richieste precisazioni e/o integrazioni delle informazioni sopra riportate.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

17 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis